



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Accordo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse ex art.208 d.lgs. N. 285/1992 al Fondo di Previdenza complementare Perseo-Sirio per il personale del servizio di Polizia Locale. Art. 56-quater del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21.5.2018.

Richiamati:

- La ipotesi di contratto sottoscritta in data 20.06.2022
- Il Parere dell'Organo di Revisione in data 25.11.2022
- La deliberazione G.C. n. 113 in data 23.12.2022 con cui il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione definitiva del presente accordo.

Si stipula quanto segue:

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii., prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale, a tempo indeterminato, con profilo di vigilanza e non amministrativo. Il presente accordo disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.

2. Lo strumento di previdenza complementare è stato individuato in sede di sottoscrizione del CCNL 21/05/2018 delle Funzioni Locali nel "Fondo Perseo-Sirio" quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli Enti e nella quota da questi determinata e destinata a tale finalità.

Art. 2 – DESTINATARI

1. I beneficiari del fondo sono i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti al Servizio di Polizia Locale del Comune di Casale Corte Cerro, che siano inquadrati in profili professionali che comportano la qualifica di Agente o Ufficiale con funzioni di Pubblica Sicurezza. In caso di rapporto di lavoro part-time, la somma destinata sarà riproporzionata alla percentuale prevista nel rapporto di lavoro; la quota pro-capite spettante sarà altresì riproporzionata in caso di periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi nell'anno di riferimento.

2. Per il personale neo-assunto, il conferimento delle quote avviene solo decorso in senso positivo il periodo di prova, il quale sarà considerato ai fini dell'erogazione delle forme di previdenza complementare di cui al presente Accordo.

3. Il Comune di Casale Corte Cerro provvederà a sospendere il versamento del premio individuale annuale in tutti i casi in cui un dipendente sospenda la prestazione lavorativa, anche se con diritto alla conservazione del posto, per aspettativa non retribuita o comando presso altri enti.

Art. 3 – FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri del presente Accordo, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 del Codice della Strada, secondo quanto definito dall'art. 56-quater del CCNL 2016-2018 del 21.05.2018.

2. Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale individuati dall'articolo precedente.

3. La quota pro-capite da destinare per il singolo Agente, dovrà essere su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente, in relazione agli effettivi incassi come desumibili dal Rendiconto di gestione dell'Ente. Per il calcolo della medesima quota sarà influente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario. Al contrario, verrà tenuto conto dell'eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto del contratto di lavoro a tempo parziale e dei periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

4. La quota lorda è soggetta ad un contributo di solidarietà del 10%, a favore dell'ex Inpdap/INPS per gli effetti della normativa vigente di riferimento, ed è comprensiva delle spese amministrative di gestione.

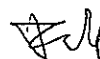
Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione delle norme del vigente Codice della Strada, effettivamente incassati. La Giunta Comunale, annualmente ed in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge, delle compatibilità di bilancio e dei vincoli di riduzione della spesa del personale, prevede, all'inizio di ogni anno finanziario, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice stesso e da destinarsi, altresì, alla previdenza complementare.

2. La quota individuale annuale lorda, comprensiva contributo di solidarietà del 10%, a favore dell'ex Inpdap/INPS, non potrà superare il limite massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

3. Le somme destinate al fondo e determinate ai sensi dei precedenti commi, sono stanziare annualmente in apposito capitolo di spesa relativo a ciascun esercizio finanziario e saranno eventualmente oggetto di adeguamento in ragione dell'andamento della gestione finanziaria dell'Ente, della variazione numerica nella dotazione organica del Corpo di Polizia Locale del Comune e del personale effettivamente in servizio.

4. Il Servizio Personale, a seguito di determinazione di impegno di spesa da parte del Servizio di Polizia Locale, provvederà ad effettuare i versamenti a favore del Fondo Perseo-Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.



Art. 5 – MODALITA' PROCEDIMENTALI

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in seguito all'approvazione del Rendiconto di gestione, determina con proprio atto l'importo da versare per la previdenza complementare al Fondo Perseo-Sirio sulla base di quanto effettivamente incassato, sia da proventi ordinari che da ruoli, nell'anno precedente, come indicato al precedente art.4.
2. Ai fini del calcolo della quota lorda pro-capite da destinare al singolo dipendente, sarà influente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario.
3. L'importo così determinato, in quanto incidente sulla spesa generale del personale del Comune, dovrà essere annualmente inserito e computato nella stessa, a cura del Servizio Economico- Finanziario.
4. Tali somme verranno versate in quota annuale entro il mese di ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, a favore del Fondo Perseo-Sirio.
5. È data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo-Sirio.

Art. 6 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

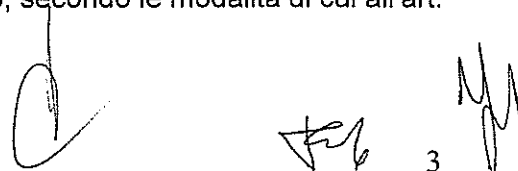
1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente/Ufficiale di P.L., l'Ente sospenderà il versamento del contributo di cui al presente Accordo.
2. L'obbligo dell'Ente è, altresì, sospeso esclusivamente in caso di comando presso altri enti o durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente nei casi disciplinati dalla normativa o dal CCNL.

Art. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Casale Corte Cerro, nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente accordo entrerà in vigore a seguito alla sottoscrizione definitiva previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente accordo, trovano applicazione le disposizioni di legge, il Codice della Strada, e le norme contrattuali di riferimento vigenti.
3. Con l'entrata in vigore del presente accordo, si intendono abrogate le eventuali circolari e/o disposizioni incompatibili e contrastanti.
4. Ferma restando la quota individuale massima di cui all'art. 4 comma 2 del presente accordo, in sede di prima applicazione, con riferimento all'anno di competenza 2022, la quota di cui all'art. 4 comma 1 è determinata, *fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, delle compatibilità di bilancio e dei vincoli di riduzione della spesa del personale*, nella misura del 8,33% e sarà oggetto di versamento entro il mese di ottobre 2023, secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Accordo.



3

Casale Corte Cerro lì, 28.12.2022

Letto, confermato, sottoscritto

Delegazione di parte pubblica:

Dott. Carimeni Agostino – Segretario comunale e responsabile Servizio Amministrativo Affari generali;

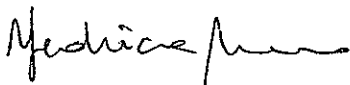


Parte sindacale:

Alessandro Buzio CISL – Piemonte Orientale zona VCO

Angelo Gallina UIL FPL zona VCO

Federica Monaco CGIL – FP zona Novara - VCO



RSU

Fratini Monica - RSU

